

STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA”

Titolo I

Denominazione, sede e durata

Art. 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di promozione sociale denominata “Associazione per la pedagogia steineriana” .

La sede dell'Associazione è in Reggio Emilia. La durata dell'Associazione è illimitata; l'Associazione può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Titolo II

Scopi e attività

Art. 2

L'Associazione promuove lo svolgimento di attività di utilità sociale e di promozione culturale, non ha fini di lucro, è laica ed apartitica.

L'Associazione vuole contribuire allo sviluppo ed alla diffusione del movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner per il rinnovamento dell'educazione.

L'Associazione, in particolare, intende promuovere lo sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni e i principi di libertà e di promozione della cultura, favorendo l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ogni persona.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e gestire iniziative, servizi ed attività in ambito educativo;
- b) gestire servizi educativi per i bambini, gli adolescenti e i giovani, tra i quali ludoteche, centri di aggregazione, servizi per l'infanzia, centri estivi, doposcuola, servizi scolastici ed extrascolastici;
- c) organizzare e gestire iniziative di animazione e di laboratorio;
- d) promuovere e gestire attività espressive, artistiche, sportive, ricreative e per il tempo libero;
- e) promuovere attività formative;
- f) promuovere iniziative culturali, con particolare riferimento alla diffusione e allo sviluppo del pensiero pedagogico di Rudolf Steiner.

L'associazione promuovendo attività di interesse generale e di utilità sociale opera a favore di soci e di terzi.

Nello svolgimento dell'attività l'Associazione può collaborare con soggetti pubblici e privati e aderire ad organismi locali, nazionali e internazionali aventi analoghe finalità.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compresa l'accensione di mutui anche ipotecari, utili al raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto delle norme vigenti.

Titolo III

Ordinamento interno e rapporto associativo

Art. 3

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività e non temporaneità del rapporto associativo .

Art. 4

Possono essere socie dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che intendono partecipare alle attività sociali.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

Il rapporto associativo, oltre che per morte del socio, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta dal Consiglio Direttivo per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso i provvedimenti di esclusione e decadenza il socio interessato può proporre ricorso alla Assemblea entro 30 gg dalla relativa comunicazione.

Art. 5

Per ogni controversia che potesse nascere sull'interpretazione del presente statuto e dei regolamenti interni nel rapporto tra soci o tra i soci e l'associazione si dovrà fare ricorso ad un collegio arbitrale amichevole composto da tre persone, di cui due rappresentanti delle due parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due o, in caso di disaccordo, con l'intervento del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia su richiesta della parte più diligente. Il collegio arbitrale così composto deciderà senza formalità di procedura, insindacabilmente.

Titolo IV

Organi

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Pedagogico.

Art. 7

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea ordinaria compete:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio;
- c) approvare i regolamenti associativi;
- d) decidere i ricorsi degli aspiranti soci non ammessi e dei soci esclusi.

Alla Assemblea straordinaria compete:

- a) approvare le modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione da inviarsi almeno sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che non può tenersi nel medesimo giorno della prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le votazioni vengono espresse preferibilmente in forma palese.

E' ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, con un minimo di tre ed un massimo di quindici, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Spettano al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'Associazione e tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione, con esclusione di quelli che il presente statuto affida ad altri organi.

Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano.

Art. 10

Il Comitato Pedagogico svolge funzioni consultive ed è di norma invitato dal Consiglio Direttivo alle sue riunioni. E' composto da tre a cinque membri che possono essere scelti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà.

I membri sono proposti dal Collegio degli Insegnanti e nominati dal Consiglio Direttivo; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Il Comitato Pedagogico nomina tra i suoi membri un Coordinatore il quale, in particolare, mantiene i necessari contatti con il Presidente della Associazione.

TITOLO V

Risorse economiche – Esercizio Finanziario

Art. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le quote sociali e i contributi associativi non sono né trasmissibili né rivalutabili e non possono essere in alcun caso rimborsati.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alla lettera g).

Art. 12

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 31 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario; in casi eccezionali, individuati dal Consiglio Direttivo, l'approvazione può essere prorogata di non più di 60 gg.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.

Titolo VI

Attività

Art. 13

L'Associazione può disciplinare lo svolgimento delle proprie attività con appositi regolamenti approvati dalla Assemblea.

I regolamenti che attengono alle attività educative sono ispirati ai principi della pedagogia steineriana che valorizza la libertà e l'indipendenza degli educatori, e dei loro organismi collegiali, e l'apporto dei genitori dei minori, la cui partecipazione è fondamentale per il processo educativo.

Detti regolamenti affidano al Collegio degli Insegnanti l'orientamento pedagogico dei servizi educativi.

Titolo VII

Scioglimento e norme di riferimento

Art. 14

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni individuate dall'Assemblea tra quelle aventi finalità analoghe o per fini di utilità sociale, sentito l'organismo di cui all'art. 3 comma 190 l. 662/96. E' escluso il rimborso ai Soci.

Art. 15

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio agli artt. 14 e ss. del codice civile e alle norme vigenti sull'associazionismo di promozione sociale.